

STATUTO

Associazione Pubblica Assistenza Campo Tizzoro - Bardalone - Pontepetri ODV

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SCOPI - ATTIVITA'

Articolo 1 - Denominazione - Sede- Durata

1.1. E' costituita l'associazione denominata **Associazione Pubblica Assistenza Campo Tizzoro - Bardalone - Pontepetri ODV** che nasce dalla unione avvenuta il 21 gennaio 1994 delle Associazioni di Pubblica Assistenza di Bardalone costituita nel 1910, di Pontepetri costituita nel 1913 e di Campo Tizzoro costituita nel 1968, con sede in San Marcello Piteglio (PT). Essa ha sede nella frazione di Campo Tizzoro del Comune di San Marcello Piteglio, Viale Luigi Orlando n.c. 325.

1.2. Essa ha durata a tempo indeterminato.

1.3. L'Associazione ha uno stendardo e un distintivo costituiti da uno scudetto sbarrato con la scritta "Campo Tizzoro Bardalone Pontepetri" e con tre abeti in campo giallo nella parte superiore e due ingranaggi meccanici in campo rosso nella parte inferiore, nonché con la riproduzione dei colori della bandiera italiana.

Esso può essere esposto nella ricorrenza della fondazione dell'Associazione, in occasione della Festa paesana, in occasione delle Feste religiose e Nazionali ed in tutte quelle occasioni che l'Organo di Amministrazione riterrà opportuno.

1.4. Dispone di un logo costituito da uno scudo raffigurante tre abeti verdi in campo giallo nella parte superiore e due ingranaggi meccanici in campo rosso nella parte inferiore oltre ad una banda trasversale con la dicitura "CAMPO TIZZORO - BARDALONE - PONTEPETRI" in campo blu, nonché con la riproduzione dei colori della bandiera italiana.

1.5. L'Associazione, disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle delibere degli organi associativi nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, è una organizzazione di volontariato (ODV) ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali. La qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo ODV, con i dati riguardanti la registrazione regionale, costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Articolo 2 - Principi fondamentali

L'Associazione Pubblica Assistenza Campo Tizzoro - Bardalone - Pontepetri non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o

più delle attività di interesse generale di seguito elencate, avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'attività spontanea, personale e gratuita dei suoi aderenti, si mantiene estranea a qualunque partito politico e confessionale e non partecipa ufficialmente se non a quelle manifestazioni che siano strettamente attinenti al suo carattere e al suo scopo.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione ha per scopo di porgere pronto ed efficace soccorso, nei casi di pubblici e privati infortuni e di estendere la propria azione a tutte le forme di beneficenza e di assistenza che non siano contrarie alle sue finalità, osservando il più assoluto altruismo verso chiunque, senza riguardo a nazionalità e condizione sociale, fede politica e religione. Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) formazione;
- d) attività di protezione civile;
- e) attività di prevenzione ed antincendio Boschivo;
- f) attività di tutela ambientale;
- g) tutela dei diritti civili;
- h) ricerca scientifica;
- i) collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli;
- j) estendere la propria azione a tutte le forme di assistenza e beneficenza che non siano contrarie alle proprie finalità.

Articolo 4 - Attività

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati delle seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzare e gestire gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi compreso il soccorso e il trasporto di ammalati e feriti mediante ambulanze ed altri mezzi idonei;
- b) organizzare e gestire i servizi di assistenza medica, infermieristici, di fisioterapia e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche o private;
- c) attività di prevenzione e soccorso per Protezione Civile e di tutela dell'ambiente, anche attraverso le attività di prevenzione e antincendio boschivo;
- d) promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- e) organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti di altri organi.

In ossequio agli scopi associativi sopra elencati, l'organizzazione svolge altresì attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a

quelle di interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Articolo 5 - Gratuità

L'Associazione Pubblica Assistenza Campo Tizzoro - Bardalone - Pontepetri fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs n. 117/2017 e successive modifiche, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

TITOLO II - ASSOCIATI

Articolo 6 - Requisiti

6.1. Possono essere associate tutte le persone, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento:

a) sono associati ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea;

b) Sono associati volontari: tutti i cittadini, di cui al precedente comma 1, di età non inferiore ad anni 18 che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

c) Associati Onorari: a questa categoria possono appartenere i soci che oltre ad essere tenuti in pubblica estimazione, abbiano in modo efficace, giovato moralmente e materialmente all'Associazione.

6.2. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associati di almeno 7 (sette) persone oppure di almeno 3 (tre) organizzazioni di volontariato.

6.3. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda (d'ora dinnanzi, la "Domanda") dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata la Domanda si intende accettata.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato

la Domanda può presentare ricorso al Collegio dei Revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 7 - Diritti

Gli associati hanno diritto di:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- b) eleggere le cariche sociali ad esservi eletti;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- e) essere informati sull'attività associativa;
- f) esaminare ed estrarre copia dei libri sociali, dei bilanci, dei rendiconti, delle relazioni, dei contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, presso la sede della stessa e previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio, che avrà tre mesi per evaderla.

Articolo 8 - Doveri

8.1. I doveri degli associati sono:

- a) rispettare lo Statuto i regolamenti e i deliberati degli organi associativi;
- b) essere in regola con il pagamento della quota associativa;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'associazione;

8.2. Il rapporto associativo è personale e non è trasmissibile a nessun titolo. I benefici derivanti dal rapporto associativo sono estesi al nucleo familiare.

8.3. La tessera sociale ha la validità di un anno solare e il rinnovo deve essere effettuato entro l'ottavo mese dell'esercizio sociale.

Gli associati in regola con il pagamento della quota sociale trascorsi quattro mesi dalla data della prima iscrizione possono usufruire delle agevolazioni previste.

Articolo 9 - Incompatibilità

Non possono rivestire cariche sociali, né svolgere attività di volontariato, quei soci che abbiano rapporti di dipendenza o siano comunque remunerati dall'Associazione. Gli stessi non avranno diritto al voto nell'assemblea deliberante su argomenti che possono riguardare loro stessi. Nessun socio può ricoprire doppie cariche sociali.

Articolo 10 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

a) per recesso

Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

b) per esclusione

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

- a) il Collegio Arbitrale, decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;
- b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;
- c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.

L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio del corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del

quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

c) per decesso.

TITOLO III - ENTRATE E PATRIMONIO

Articolo 11 - Esercizio finanziario ed entrate

11.1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

11.2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote e dagli eventuali contributi straordinari degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e) dalle rendite patrimoniali;
- f) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio;
- g) dalla raccolta di fondi;
- h) dalla vendita di beni che siano stati acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- i) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
- j) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- m) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie;
- n) l'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

L'Associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni consentite dal D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

11.3. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

11.4. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. Il tal ca-

so si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti Codice Civile.

11.5. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Articolo 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, destinato allo svolgimento delle attività statutarie ed all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da:

- a) beni mobili, mobili registrati ed immobili;
- b) lasciti, legati, donazioni accettati dal consiglio direttivo;
- c) contributi, rimborsi.

TITOLO IV - ORGANI

Articolo 13 - Organi

13.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) l'organo monocratico o il collegio dei sindaci revisori.

13.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

13.3. Non possono far parte degli organi direttivi coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

13.4. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti dalla legge e dai deliberati assembleari.

Articolo 14 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dagli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

Le deliberazioni dell'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Articolo 15 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente mediante avviso da affiggere nella sede sociale e nei punti principali dei paesi, anche per il tramite di mezzi di comunicazione telematica (agli associati che abbiano espressamente autorizzato tale forma di convocazione fornendo il relativo indirizzo), e in generale con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del gior-

no, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Articolo 16 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il primo semestre dell'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, corredato di relazione sulla gestione e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'art. 21, punto 2, a richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea può anche essere convocata per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per mancato funzionamento o gravi irregolarità emerse durante la gestione; viene convocata normalmente dal Consiglio oppure da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti oppure dal Sindaco Unico o dal Collegio dei sindaci e dovrà aver luogo entro 20 giorni, dalla data della richiesta.

Articolo 17 - Costituzione

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria degli associati è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, e delibera a maggioranza degli associati presenti. Per deliberare lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 18 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Articolo 19 - Validità delle deliberazioni

19.1. L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

19.2. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito nell'ultimo capoverso del presente articolo.

19.3. Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili i più anziani di rapporto associativo.

19.4. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti; le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Articolo 20 - Intervento e rappresentanza

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio a mezzo di delega scritta. Lo stesso associato non può essere portatore di più di una delega.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali.

E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non associati di prendere la parola.

Articolo 21 - Competenze

21.1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) approva la relazione di missione predisposta dal consiglio direttivo;
- c) determina l'importo annuale delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;
- d) approva le linee programmatiche della Associazione;
- e) approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;
- f) approva i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, determinando preventivamente il numero dei componenti, e scegliendoli fra i soci della Associazione;
- h) nomina e revoca l'organo monocratico o il collegio dei sindaci revisori;
- i) delibera sull'istituzione di sezioni;
- j) delibera i limiti massimi riconoscibili per i rimborsi spese sostenuti e documentati a favore dei propri soci;
- k) sull'incarico al Revisore esterno all'Associazione nell'ipotesi in cui la revisione legale sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni; con la responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla sua competenza;

m) delibera su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

21.2. L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell' articolo 34;

Articolo 22 - Consiglio direttivo

22.1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 13 (tredici), secondo le determinazioni dell'assemblea che li nomina.

22.2. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

22.3. Il consiglio direttivo durante la prima riunione, presieduta dal consigliere più anziano, elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Tesoriere ed un Vice Tesoriere, il Segretario ed un Vice Segretario che nello specifico possono anche essere persona esterna allo stesso può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione, che ne assumono la responsabilità.

Le funzioni del Segretario e del Tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

22.4. Il Consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno.

22.5. Le riunioni del Consiglio direttivo sono convocate dal presidente concordate con gli altri membri del consiglio, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

22.6. Delle riunioni del Consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito registro che verrà letto ed approvato nella prima riunione successiva.

Articolo 23 - Costituzione e voto

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il Consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità l'argomento viene riproposto.

Articolo 24 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a) predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21. In particolar modo, predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, i bilanci, consuntivo e sociale se dovuto, nonché la relazione di missione, nella quale documenta anche il carattere secondario e strumentale di alcune attività, avendo cura di trasmettere tutti i documenti, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo monocratico od al Collegio dei Revisori, per poi pre-

sentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;

b) esegue i deliberati dell'assemblea;

c) stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

d) aderisce ad organizzazioni di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

e) delibera l'adesione di nuovi soci volontari;

f) adotta i provvedimenti di cui all'art. 10;

g) assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;

h) propone la costituzione di altri enti del terzo settore, ovvero delibera la partecipazione a persone giuridiche di tale natura già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'associazione, e propone altresì la costituzione o acquisizione di partecipazioni di società aventi ad oggetto l'esercizio di imprese strumentali utili per il perseguimento delle finalità statutarie. In tal caso la deliberazione dovrà essere approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;

i) adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Articolo 25 - Direzione esecutiva

Il Consiglio direttivo, può costituire una direzione esecutiva indicativamente composta da presidente e vicepresidente del Consiglio stesso, segretario, tesoriere, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio direttivo con apposita deliberazione, secondo quanto previsto dal regolamento generale.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo, e comunque dispari.

Articolo 26 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi (anche assenza di tre volte non giustificata), debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione di un associato ritenuto meritevole di detto incarico, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il Consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea. Nel caso di decadenza dell'intero Consiglio il Presidente dell'associazione provvede immediata-

mente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi e gli amministratori decaduti rimangono in carica fino alla accettazione dei nuovi.

Articolo 27 - Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e contratti stipulati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al vicepresidente o ad altri componenti del consiglio stesso.

Prende sotto la propria responsabilità tutti i provvedimenti richiesti dall'urgenza, chiedendone la ratifica, da parte del Consiglio Direttivo, alla prima occasione utile.

Articolo 28 - Vicepresidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nel disimpegno del proprio ufficio e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento in ogni sua mansione.

Articolo 29 - Tesoriere

Il Tesoriere, nominato all'interno del Consiglio di Direttivo, esegue le riscossioni ed i pagamenti dell'Associazione.

Per i pagamenti si avvale di mandati sottoscritti dal Presidente o dal Vice Presidente con i quali ha firma congiunta.

Articolo 30 - Organo di controllo

30.1. Qualora, ricorrendo le condizioni di legge, tale organo debba essere nominato, il controllo della Associazione è affidato o ad un Sindaco unico o ad un Collegio di sindaci composto da tre membri effettivi e due supplenti.

30.2. Nel caso di organo di controllo non tenuto alla revisione legale, nel caso di organo monocratico, deve essere nominato un soggetto scelto fra le categorie di cui all'art. 2397 c.c.; nel caso di organo collegiale, i detti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

30.3. Qualora competa all'organo di controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, il Sindaco unico o il Collegio dei Sindaci deve essere costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

30.4. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c.

30.5. L'organo di controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e svolge gli altri compiti previsti dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017.

30.6. L'organo di controllo è eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.

30.7. L'organo di controllo è tenuto a verbalizzare i suoi atti che rimarranno a disposizione degli associati per l'eventuale consultazione.

30.8. I membri dell'organo di controllo diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, esprimendo parere consultivo.

30.9. Il Collegio dei Sindaci è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei componenti. La convocazione è effettuata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno ora e luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedito per posta raccomandata o per posta elettronica (all'indirizzo all'uopo preventivamente comunicato) o per posta elettronica certificata almeno otto giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza almeno tre giorni prima.

30.10. Il Collegio è validamente riunito quando siano presenti almeno la metà dei componenti ed è validamente costituito, anche in assenza di convocazione, quando siano presenti tutti i componenti effettivi.

Il Collegio è presieduto dal Presidente e delibera a maggioranza dei suoi membri.

30.11. Qualora non ricorrano le condizioni che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, l'Associazione può comunque affidare il controllo al un sindaco unico o a un collegio di sindaci che vigili sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

TITOLO V – NORME FINALI

Articolo 31 - Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni, le stesse dovranno rispettare il presente statuto e se necessario può dotarsi di un regolamento organizzativo e di funzionamento locale dei servizi, mediante votazione dell'Assemblea degli associati alla sezione.

Articolo 32 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- 1) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio direttivo;
- 2) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
- 3) determina le competenze del segretario, del tesoriere, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- 4) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Articolo 33 - Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri organismi di volontariato che abbiano fini identici o analoghi ed operino nello stesso territorio, secondo le determinazioni dell'Assemblea, e comunque ai fini di pubblica utilità.

Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Articolo 34 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al D.Lgs n. 117/2017, alla legislazione regionale sul Volontariato, e loro successive variazioni.

F.TO: PENNA ELIO - ANTONIO MARRESE NOTAIO (vi è il sigillo).